



Massimo Mellacina
(Consigliere Delegato Area Tariffe)

Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

I principi ispiratori della nuova tariffa

- Si è cercato di intervenire in maniera meno invasiva possibile. Infatti la struttura della proposta ricalca quella delle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri
- Non è stata operata alcuna differenziazione fra i compensi spettanti agli iscritti nella sezione A e B dell'albo. Infatti la proposta di tariffa si limita a disciplinare i compensi spettanti per le attività professionali previste dall'art.1 del D.Lgs. 139 senza operare differenziazioni in relazione al titolo professionale dell'iscritto all'albo che le svolge



I contenuti della nuova tariffa

- Disposizioni innovative per disciplinare gli onorari spettanti per le nuove attività previste dall'art. 1, D.Lgs. 139/2005, dalla riforma del diritto societario e dalla riforma del diritto fallimentare e per tenere conto dell'esperienza applicativa
- Rivalutazione dei parametri monetari delle attuali tariffe (periodo giugno 1991-dicembre 2007).
- Nonostante la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) comunicatoci dall'ISTAT fosse pari a 58,7% abbiamo operato una rivalutazione del **50%** al fine di consentire un più agevole computo dei nuovi compensi



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

3

La rivalutazione

Per gli onorari fissi la rivalutazione è stata operata sulla misura del compenso

Per gli onorari percentuali la rivalutazione è stata applicata sui parametri di riferimento per la definizione dei compensi (quindi rivalutazione sul valore degli scaglioni e non sulle percentuali da applicarsi sugli scaglioni medesimi; ciò al fine di evitare effetti moltiplicatori dell'adeguamento)

Sempre al solo fine di agevolarne la relativa applicazione sono stati effettuati arrotondamenti alle volte in eccesso ed alle volte in difetto



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

4

Bersani

Eliminata l'indicazione degli onorari minimi. In presenza di onorari percentuali è stato fissato per il primo scaglione di riferimento un onorario monetario. Ciò in linea anche con il Decreto Bersani che come è noto ha abrogato l'inderogabilità dei minimi tariffari

Quindi il minimo non scompare, diventa solamente derogabile previo accordo delle parti (come peraltro già prevedeva ed ancora oggi prevede l'art.2233 c.c.)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

5

Onorari per le nuove attività

Abbiamo indicato nuovi onorari, a solo titolo di proposta, per le nuove prestazioni professionali contemplate nella tariffa

Remunerate con gli onorari di cui all'art. 53 T.P. le attività previste alle lettere g) ed m), co.3 dell'art. 1,D.Lgs. 139/2005

Al professionista spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

6

Onorari per le nuove attività

Quali sono queste nuove attività?

A titolo esemplificativo:

studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato e la predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

7

Onorari per le nuove attività

Remunerate con gli onorari di cui all'art. 54 T.P. le attività elencate alle lettere l), n), o) e p) co.3 dell'art. 1, D.Lgs. 139/05

Anche in questo caso

spetteranno onorari tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, e ai criteri indicati all'articolo 3



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

8

Onorari per le nuove attività

Quali sono?

- ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi;
- consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
- redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
- predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

9

Onorari per le nuove attività

Onorari specifici per assistenza tributaria:

- domande di agevolazioni o benefici
- certificazioni tributarie
- trasmissioni telematiche di dichiarazioni

Attraverso una riformulazione della tabella 2, allegata all’art. 47 T.P per gli onorari spettanti per l’assistenza tributaria



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

10

Altre novità: le spese generali di studio

Nel nuovo articolo 17 è stato reintrodotta il rimborso delle spese generali di studio (12,5%), già presente nelle tariffe precedenti a quelle oggi in vigore

Questa introduzione è stata bilanciata con l'eliminazione della maggiorazione oggi prevista nel vigente articolo 23

A tal fine è opportuno ricordare che notai, avvocati e consulenti del lavoro hanno nelle rispettive tariffe il rimborso spese generali di studio



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

11

Altre novità: perizie, valutazioni e pareri

Alla lett. d) del secondo comma dell'articolo 31 è stata aggiunta la precisazione che la suddetta norma tariffaria si applica anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di altre leggi:

Relazioni ex.art.67, comma 3 lett.d) L.F.

Relazioni ex art.161, comma 3 L.F.

Relazione ex.art.182 bis, comma1, L.F.

Altre relazioni richieste da leggi fiscali



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

12

Periodo transitorio

nelle more dell'emanazione della nuova tariffa

gli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" possono continuare ad applicare le disposizioni contenute nelle tariffe dei dottori commercialisti (DPR 10 ottobre 1994, n. 645) e dei ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100)

in considerazione del combinato disposto dell'art. 78, comma 1, D.Lgs. 139/2005 e dell'articolo 1 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645 e del DPR 6 marzo 1997, n. 100

Quindi gli esperti contabili, iscritti nella sezione B non hanno attualmente una tariffa



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

13

Iter di approvazione

art. 29, comma 1, lett. n) D.Lgs. 139/2005

tariffa proposta dal Consiglio Nazionale

adottata con decreto del Ministro della giustizia

aggiornamenti ogni 4 anni

proposta di tariffa approvata dal CNDCEC il 20-21 febbraio 2008

trasmissa al Ministero della Giustizia il 4 marzo 2008

I lavori del tavolo tecnico sono terminati in data 31/07/2009

In data 05/10/2009 il Ministero della Giustizia ha rimesso la proposta di tariffa al Consiglio di Stato per il relativo parere

In data 20/11/09 il Consiglio di stato ha rimesso al Ministero formale richiesta di ulteriori elementi istruttori



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

14

Il parere del Consiglio di stato: natura

Preliminarmente va precisato che il parere del Consiglio di Stato è consultivo e, quindi, non vincolante

Il parere, quindi, non è stato ancora reso. Siamo in una fase interlocutoria in cui il Consiglio di Stato ha chiesto al Ministero ulteriori elementi istruttori ad integrazione di quelli già forniti



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

15

Il parere del Consiglio di stato: contenuto

Le questioni più rilevanti affrontate dal Consiglio di Stato sono due:

La prima è quella dell’adeguamento attraverso l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) nella misura del 50%

Il Consiglio di stato chiede di “chiarire le ragioni per cui, tra più parametri astrattamente indicatori della svalutazione monetaria (FOI, NIC, IPCA) quello FOI sia stato ritenuto il più rispondente alle esigenze di adeguamento degli onorari dei commercialisti”



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

16

Il parere del Consiglio di stato: rivalutazione

Perché il FOI:

- 1) L'indice FOI è previsto da specifiche disposizioni di legge dettate in materia di adeguamento di compensi (art.10 legge 139, del 8/7/90 recante la disciplina dei compensi ai periti e consulenti tecnici, art.54 d.p.r. 115 del 30/5/2002 in materia di spese di giustizia disciplinante la misura degli onorari fissi e variabili)
- 2) Gli altri due indici indicati dal Consiglio di Stato il NIC e l'IPCA oltre a determinare un adeguamento più basso del FOI non sono utilizzati per la rivalutazione dei parametri monetari ma rispettivamente per ottenere un parametro di riferimento nelle politiche economiche di un paese (NIC) e per verificare la convergenza delle economie dei paesi membri dell'Unione Europea ai fini dell'accesso o della permanenza nell'Unione monetaria (IPCA)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

17

Il parere del Consiglio di stato: rivalutazione

3) Il FOI è l'unico indice il cui andamento è riportato nel sito ISTAT sin dal 1991 a dispetto di quanto accade per il NIC e per l'IPCA i cui andamenti sono rispettivamente disponibili dal 1996 e dal 2001

4) Infine è lo stesso ISTAT che indica il FOI come parametro di adeguamento dei valori monetari

Il Consiglio contesta anche la decorrenza dell'adeguamento (1991) ancorché le tariffe oggi in vigore siano state adottate nel 1994.

Questa decorrenza trova la sua giustificazione nella circostanza che, nonostante la tariffa in vigore sia stata pubblicata nel 1994, la stessa era stata elaborata nel 1991 e, quindi, era dal 1991 che doveva decorrere l'adeguamento monetario.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo "stato dell'arte" della nuova tariffa professionale

18

Il parere del Consiglio di stato: i minimi

La seconda questione attiene agli onorari minimi.

Il Consiglio di Stato ritiene che “la previsione di un onorario fisso per il primo scaglione costituisca null’altro che la riproposizione dell’onorario minimo”.

Sul punto è bene ricordare che il Decreto Bersani non ha abrogato gli onorari minimi ma bensì abrogato la inderogabilità degli stessi, peraltro ciò era già previsto dall’articolo 2233 c.c. (gerarchia dei criteri di liquidazione dei compensi).

Quindi gli onorari minimi diventano onorari di riferimento che, in quanto tali derogabili, previo accordo delle parti.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

19

Il parere del Consiglio di stato: altre questioni

Altre questioni:

- a) Mancanza indicazione di parametri per la quantificazione degli onorari relative alle nuove attività
- b) Arrotondamenti per agevolare i calcoli
- c) Spese generali di studio
- d) Attività di conciliazione dell’Ordine



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Diretta IRDCEC 14 dicembre 2009 – Lo “stato dell’arte” della nuova tariffa professionale

20